



Regione
Lombardia

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE SEMPLIFICATO DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE 2026-2040

PRIMA REVISIONE

DEROGHE ALLE NORME FORESTALI REGIONALI R.R. 5/2007

Art. 47 della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008

Strumento equivalente al Piano di Gestione Forestale
Art. 5 Decreto MIPAAF 563765/2021

Richiesta di deroga alle Norme Forestali Regionali (R.R. 5/2007)

RICHIESTA DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (R.R. 5/2007) PER IL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE PER IL PERIODO DI VALIDITÀ DAL 2026 AL 2040			
Testo vigente	Proposta di deroga	Motivazione	Ambito di applicazione
<u>Art. 39 c. 8</u> Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.	<u>Art. 39 c. 8</u> Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia <u>giovane fustaia</u> ; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.	Molti boschi in assestamento hanno raggiunto la maturità per poter essere utilizzati in base al regolamento. Tuttavia, la mancata effettuazione in passato di interventi di dirado e di miglioramento ha dato luogo a fustaie molto dense, composte da individui filati e instabili, dense e prive di rinnovazione. La proposta deriva dalla necessità di effettuare interventi di diradamento anche in questi soprassuoli di età più avanzata, consentendo quindi di intervenire con gli opportuni interventi preparatori.	Tutti i popolamenti
<u>Art. 39 c. 1</u> Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.	<u>Art. 39 c. 1</u> Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille <u>duemila</u> metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.	L'assenza di interventi capillari ha generato popolamenti omogenei in struttura verticale ed orizzontale su ampie superfici. La proposta deriva soprattutto dal soddisfare la necessità di costituire ambienti diversi a scopo naturalistico interrompendo la monotonia della copertura forestale continua. Avere buche fino a duemila metri quadrati rende possibile un'ulteriore diversificazione non ottenibile in mille metri quadrati.	Tutte le fustaie
<u>Art. 39 c. 7</u> Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate: a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche; b) duemila metri quadrati accorpati per le	<u>Art. 39 c. 7</u> Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate: a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione , pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche; b) duemila metri quadrati accorpati per le	Le peccete di sostituzione e i rimboschimenti artificiali di conifere hanno svolto un importante ruolo ecologico ed economico, permettendo di ricostituire l'ambiente forestale su suoli spogliati e degradati, inadatti alla crescita di latifoglie, più esigenti. Col passare del tempo, il suolo è stato migliorato ed è ora adatto alla crescita di latifoglie autoctone. Considerato che questi popolamenti sono all'interno di siti Natura 2000 e la loro presenza contrasta con l'obiettivo di naturalità degli stessi luoghi e con l'esigenza di incremento della biodiversità, risulta opportuno accelerare la sostituzione degli impianti artificiali con altri più naturali.	Tutte le peccete di sostituzione e i rimboschimenti di conifere all'interno di siti Natura 2000

RICHIESTA DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (R.R. 5/2007) PER IL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE PER IL PERIODO DI VALIDITÀ DAL 2026 AL 2040			
Testo vigente	Proposta di deroga	Motivazione	Ambito di applicazione
seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.	seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale; c) quindicimila metri quadrati accorpati per le peccete di sostituzione e i rimboschimenti di conifere.	Questa deroga è di conseguenza richiesta per accelerare la sostituzione dei suddetti popolamenti, a vantaggio di specie autoctone locali, spesso già presenti ma relegate al piano dominato, che non riuscirebbero a farsi luce tramite diradamenti od ordinarie utilizzazioni.	
<u>Art. 39 c. 6</u> Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.	Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. Il taglio a raso è comunque consentito nella particella n. 4 della Foresta "Monte Generoso". indipendentemente dalla pendenza, a condizione che le singole tagliate siano distanti almeno 50 metri le une dalle altre e che il periodo intercorrente tra un intervento di taglio e quello successivo non sia inferiore a tre anni. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.	Il popolamento della particella n. 4 della Foresta "Monte Generoso" è giunto quasi al secolo di vita, risente dei mancati interventi di dirado e tagli intercalari e mostra evidenti segni di collasso con numerose piante morte o schiantate. Non vi è alcuna rinnovazione naturale al di sotto della fitta copertura di abete rosso e di <i>Carex repens</i>, dovuta anche al forte carico di ungulati. Recentemente, alcune piante sono state attaccate da bostrico. Se fosse effettuato un intervento secondo le prescrizioni delle NFR, si rischierebbe di peggiorare la già precaria situazione del soprassuolo, favorendo l'instabilità degli alberi al margine delle tagliate e rendendole quindi più suscettibili ad attacchi di bostrico. L'intervento proposto è tecnicamente realizzabile mediante esbosco con gru a cavo.	Rimboschimenti di conifere della Foresta Monte Generoso

RICHIESTA DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (R.R. 5/2007) PER IL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE PER IL PERIODO DI VALIDITÀ DAL 2026 AL 2040			
Testo vigente	Proposta di deroga	Motivazione	Ambito di applicazione
	<u>Art. 41 c. 5 bis</u> In deroga al precedente comma 5, nelle particelle 146 e 147 della Foresta "Monte Canto", è possibile realizzare una sola ceduazione dei castagneti dopo tre anni dalla precedente.	Il castagno è una specie ad elevata capacità pollonifera che si mantiene anche invecchiando. I castagneti del Monte Canto non sono stati gestiti da più di cinquanta anni; pertanto, si ritiene utile avviare una ceduazione a turno brevissimo per rinvigorire le ceppaie e ripristinare la gestione a ceduo. La proposta intende realizzare una prima ceduazione, seguita dalla seconda, a distanza di tre-cinque anni. Dopo questo intervento, il ceduo si considera a regime e pertanto seguirà quanto riportato alla lettera d) del comma 5, che prevede un turno minimo di 15 anni.	Castagneti del Monte Canto
<u>Art. 25 c. 3</u> Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche non comprese nell'allegato C. In situazioni ecologiche difficili, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante.	<u>Art. 25 c. 3</u> Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche non comprese nell'allegato C. In situazioni ecologiche difficili, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante. Nella particella 14 della Foresta "Valle Intelvi" è consentita l'uso della douglasia (<i>Pseudotsuga menziesii</i>).	La particella 14 della Foresta Valle Intelvi è attualmente composta da rimboschimenti di abete rosso realizzati tra le due guerre mondiali. A seguito dell'utilizzazione, si propone di riservare una superficie di circa due ettari da rimboschire con douglasia (<i>Pseudotsuga menziesii</i>), specie attualmente non presente nell'allegato C del rr 5/2007 (<i>Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali</i>). L'obiettivo del rimboschimento è di proseguire la sperimentazione di specie esotiche per scopi produttivi avviata a fine '800 tramite una collaborazione stretta enti di ricerca e di valutare la possibile diffusione della douglasia in altri contesti.	Peccete di sostituzione della Foresta Valle Intelvi
<u>Art. 57</u> Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito: a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, ossia con alberi di	<u>Art. 57</u>	Il mantenimento di fasce ecotonali costituisce un elemento di diversità strutturale e funzionale di transizione tra bosco e pascolo e degli spazi aperti in generale. Il contenimento della ricolonizzazione forestale spesso non è sufficiente a garantire questa transizione che può generare un netto stacco tra i due ambienti. La possibilità di estendere il pascolo in bosco, per una profondità massima di cinquanta metri, ottempera a	Tutti i pascoli e i boschi ad essi limitrofi

**RICHIESTA DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (R.R. 5/2007) PER IL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE
PER IL PERIODO DI VALIDITÀ DAL 2026 AL 2040**

Testo vigente	Proposta di deroga	Motivazione	Ambito di applicazione
altezza media superiore a dieci metri; b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduzione. 2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente. 2 bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.	<u>2 ter. Il pascolo in bosco è comunque consentito entro cinquanta metri dal limite delle particelle identificate come pascolo, a prescindere dalla forma di governo e dello stadio di sviluppo del bosco.</u>	queste due funzioni, cioè da un lato genera diversità nella transizione e dall'altro rallenta il processo di ricolonizzazione forestale. La redazione di piani di pascolamento garantisce che l'attività sia perpetuata nel tempo e non diventi occasionale, concretizzando gli sforzi di gestione del pascolo e della conservazione della diversità e del paesaggio montano.	